

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 12 aprile 2016

Sul disegno di legge:

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che:

- con gli articoli 1 e 2 si ratificano gli accordi in materia ambientale in titolo e si dà ad essi esecuzione;

- l'articolo 4 attribuisce al CIPE il compito di adottare la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, in base all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea.

La Strategia, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici;

- l'articolo 5 istituisce il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, con il quale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, si dovranno comunicare politiche e misure e le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. L'istituzione di tale sistema doveva avvenire, in base all'articolo 12 citato, entro il 9 luglio 2015;

Al Presidente
della 3^a Commissioni permanente
S E D E

- l'articolo 6 attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici;
- l'articolo 7 reca la copertura finanziaria;

ricordato che:

- la Commissione Politiche dell'Unione europea ha reso parere il 7 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firma prevista per il 22 aprile 2016 (COM(2016) 62);

- il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell'Accordo, che rimarrà aperta per un anno. L'Accordo entrerà, poi, in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

- l'Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5°C. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che, a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni;

valutato che:

- con l'approvazione del disegno di legge in titolo, l'Italia compirà ulteriori passi verso la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire qualsiasi interferenza antropogenica pericolosa per il sistema climatico, in linea con gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dall'Unione europea con il c.d. pacchetto clima-energia e con la regolamentazione successiva;

- le disposizioni del disegno di legge concorrono ad attuare il regolamento (UE) n. 525/2013;

ritenuto quindi che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Valeria Cardinali